



COMUNE DI PRESICCE-ACQUARICA

Provincia di Lecce



Sede legale: ex Convento San Giovanni Battista - Via Roma, n. 161 - 73054 Tel. 0833726405

Sito Istituzionale: www.comune.presicceacquarica.le.it

pec: protocollo@cert.comune.presicceacquarica.le.it - C.F. e P.I. 05007900755

UFFICIO SERVIZI SOCIALI-PUBBLICA ISTRUZIONE

presso sede territoriale: Palazzo Villani - Piazza dell'Amicizia - 73040 Località Acquarica - Tel. 0833721106

L. 431/98', ART.11 – FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (annualità 2020).

IL SINDACO rende noto

che, con atto dirigenziale n. 514 del 13/12/2021, la Regione Puglia ha inteso destinare al Comune di Presicce-Acquarica, per le finalità di cui *all'art. 11 della Legge n. 431/98' - Annualità 2020 - Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, la somma pari a € 12.980,84. Inoltre, con D.G.R. n.2135 del 16/12/2021, la Regione Puglia ha assegnato al Comune di Presicce-Acquarica ulteriori somme, pari a € 1.594,53, attribuite per la finalità prevista *dall'art.6, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.124 – Fondo inquilini morosi incolpevoli* – da poter destinare secondo una delle tre finalità individuate nella succitata Delibera, tra cui la concessione di contributi per le finalità di cui all'art. 11 L.431/98'.

Alle somme suindicate, complessivamente pari a € 14.575,37, si aggiungono inoltre la quota di cofinanziamento a carico del bilancio comunale, pari a € 2.596,17, e le somme per premialità che saranno assegnate e comunicate successivamente dalla Regione Puglia.

1. Requisiti per l'ammissione al beneficio di cui *all'art.11 L.9/12/1998, n. 431 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*:

Fascia a) - reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore a € **13.405,08** (Circolare INPS n.148/2020);

Fascia b) - reddito complessivo del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di € **15.250,00**;

- a. titolarità di un contratto di locazione valido e registrato ai sensi della Legge 431/1998 per unità immobiliare sita nel Comune di Presicce-Acquarica per l'anno solare 2020;
- b. essere in regola con il pagamento del canone di locazione per l'anno 2020 o per eventuali frazioni di anno, ed essere in regola con il pagamento della T.A.R.I. relativamente alla medesima annualità;
- c. residenza anagrafica nell'alloggio in locazione a titolo di abitazione principale, e permanenza in locazione del nucleo familiare alla data di presentazione della domanda;
- d. cittadinanza italiana o in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D. Lgs. n. 30 del 06/02/2007;
- e. cittadinanza di altro Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità per l'anno 2020;
- f. essere coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico (genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni, disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge, presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della Legge 104/1992). È escluso dal beneficio il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n.11/2009, convertito con modificazioni dalla L. n.38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del codice penale.

2. Cause di esclusione dal beneficio di cui all'art.11 L.9/12/1998, n. 431 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:

- a) domande presentate da soggetto locatario con vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado o di matrimonio con il locatore;
- b) domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF che relativamente all'anno 2020:
 - hanno titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile;
 - hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - hanno richiesto, in sede di dichiarazione dei redditi, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale;
 - hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. **reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza** di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, i Comuni, successivamente all'erogazione dei contributi, comunicano all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
 - hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2020, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- c) domande presentate da gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Sono altresì escluse le domande di contributo per:

- alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
- alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
- **alloggi con superficie utile superiore a 95 mq**, fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (cinque persone e oltre), oppure presenza di ultrasessantacinquenni o di disabili (con disabilità pari o superiore al 74%) o portatori di handicap certificato ai sensi di legge, con n. 2 figli maggiorenni disoccupati, con presenza di figli studenti, con numero 3 figli minorenni a carico, nucleo familiare monogenitoriale o separato o divorziato;
- possessori di alloggi di proprietà nella Regione Puglia adeguati alle esigenze del nucleo familiare;

Per quanto non espressamente richiamato nel presente bando, si rinvia a quanto previsto dalla Regione Puglia con A.D. n. 514 del 13/12/2021.

Il Comune quantificherà il contributo spettante a ciascun soggetto ammissibile nei modi e nei limiti previsti dal D. M. del 7/6/99, art. 1 e art. 2, - comma 3. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D. M. del 07/06/1999.

3. Limiti reddituali per l'ammissione al beneficio di cui all'art.11 L.9/12/1998, n. 431 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:

- per i soggetti rientranti nella **fascia a)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%. Per tale fascia a) il limite massimo di reddito è di **€ 13.405,08** ed il contributo non può essere superiore a **€ 3.098,74**;
- per i soggetti di cui alla **fascia b)** la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art. 3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento.
- per i soggetti rientranti nella **fascia b)** il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%. Per tale fascia b), il limite massimo di reddito è fissato in **€ 15.250,00** ed il contributo non può essere superiore a €

2.324,06;

Tenuto conto delle risorse disponibili, il comune potrà procedere al riparto proporzionale di tali risorse tra i beneficiari della misura in oggetto.

Per l'accertamento dei requisiti minimi di cui alle fasce a) e b) ci si avvale **dei dati reddituali riferiti all'anno d'imposta 2020.**

4. Determinazione del reddito per l'ammissione al beneficio di cui all'art.11 L.9/12/1998, n. 431 - Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione:

Per la determinazione del reddito 2020 di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato:

- per il modello Certificazione Unica 2021, nel quadro Dati fiscali, il rigo 1 o rigo 2;
- per il modello 730/2021, redditi 2020, il rigo 11, Quadro 730-3;
- per il modello Unico P. F. 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i contributi minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD;

Oltre all'imponibile fiscale vanno inoltre computati tutti gli emolumenti, esclusi quelli non continuativi, quali pensioni e sussidi a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità, comprese quelle esentasse, fatta eccezione per l'indennità di accompagnamento e l'assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art. 3, comma 1, lettera e della L. R. n. 10/2014, integrato dalla L. R. n. 67/2017).

Per chi dichiara redditi ZERO e/o per i casi in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) - sia superiore al 90%, alla domanda di contributo deve essere allegata:

- dichiarazione del soggetto richiedente attestante la fruizione di assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune, oppure
- dichiarazione del soggetto richiedente relativa alla fonte accertabile del reddito che contribuisce al pagamento del canone, oppure
- nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dall'intero nucleo familiare di appartenenza che deve risultare congruo rispetto al canone versato.

Non sono ammesse a contributo le domande presentate da **lavoratori autonomi** o con nucleo familiare con reddito misto con una componente da lavoro autonomo, a meno che gli stessi non versino in una delle situazioni di particolare debolezza sociale di seguito riportate: nuclei familiari numerosi (cinque persone e oltre), oppure presenza di ultrasessantacinquenni o di disabili (con disabilità pari o superiore al 74%), con n. 2 figli maggiorenni disoccupati o presenza di figli studenti, con numero 3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato o divorziato, coniugi separati o divorziati di cui alla L. R. 15/11/2017, n. 45;

Il Comune, ai fini dell'ammissibilità al contributo dei concorrenti, è tenuto ad effettuare tutti i controlli previsti dalla normativa vigente verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) attraverso le informazioni in proprio possesso, nonché di quelle di altri enti della Pubblica Amministrazione richiedendo, ove opportuno, l'intervento della Guardia di Finanza.

Il valore dei canoni di locazione corrisposto nel 2020 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario, al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2020, anno di riferimento del fondo. Le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo.

5. Periodo di presentazione della domanda:

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere debitamente compilata utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'ufficio Servizi Sociali-Pubblica Istruzione e scaricabile dal sito internet del Comune di Presicce-Acquarica.

Il modulo di richiesta del contributo, formulato sottoforma di autocertificazione, contiene l'elenco dei requisiti di ammissibilità al bando e delle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al relativo contributo. Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 196/2003 e ss. mm. ii. (legge sulla privacy) che i

dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/1998.

È obbligatorio allegare alla domanda, per una corretta istruttoria della pratica e per consentire il controllo preventivo e successivo della stessa al fine di evitare errori e conseguenti sanzioni civili e penali, tutta la documentazione ivi richiesta a pena di esclusione.

La determina di approvazione della graduatoria provvisoria sarà pubblicata per 15 gg sull'Albo pretorio del Comune per eventuali osservazioni e opposizioni. Inoltre, a seguito di comunicazione da parte della Regione Puglia circa le premialità aggiuntive, si provvederà ad apportare le eventuali modifiche relativamente alle istanze accolte di cui all'art. 11 L.431/98', procedendo con l'elaborazione della graduatoria definitiva comprensiva dell'eventuale importo della premialità, a seguito della quale non sarà più possibile apportare modifiche e correzioni.

L'erogazione del contributo avverrà dopo aver effettuato da parte dell'Ufficio, anche a campione, gli opportuni controlli riguardanti la veridicità rispetto a quanto dichiarato dal richiedente e dai componenti del nucleo familiare. Il Comune si riserva di richiedere, in qualunque momento, la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. Sarà inoltre motivo di esclusione:

- **P incompletezza della domanda di partecipazione e P incompletezza della documentazione richiesta;**
- **la mancata apposizione della firma del richiedente;**
- **la mancanza della copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.**

Le domande di partecipazione devono essere acquisite al protocollo del Comune dalla data di pubblicazione del presente bando ed

entro le ore 14.00 del 18 Febbraio 2022

Le domande possono essere consegnate entro il suddetto termine:

- all'ufficio protocollo sito presso la sede legale sita in Via Roma, n. 161 - Località Presicce
- inviate tramite R. R.
- trasmesse al seguente indirizzo PEC: serviziosociale.comune.presicceacquarica@pec.rupar.puglia.it

Presicce-Acquarica, li 18 Gennaio 2022

IL SINDACO
Avv. Paolo Rizzo